

**DL 1.6.2023 n. 61 (c.d. “Alluvioni”) -
Principali novità apportate in sede
di conversione nella L. 31.7.2023 n. 100**

1 PREMESSA

Con il DL 1.6.2023 n. 61, pubblicato sulla *G.U.* 1.6.2023 n. 127 ed entrato in vigore il 2.6.2023, sono stati previsti numerosi interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023 nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana (c.d. decreto "Alluvioni").

Il DL 1.6.2023 n. 61 è stato convertito nella L. 31.7.2023 n. 100, pubblicata sulla *G.U.* 31.7.2023 n. 177 ed entrata in vigore l'1.8.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 61/2023.

2 AMBITO TERRITORIALE

Le disposizioni del DL 61/2023 si applicano in relazione ai territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana elencati nel relativo Allegato 1, che viene di seguito riportato.

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGO TOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alla frazione di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale
BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale
BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alle frazioni Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino e Livernano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLÌ	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale
FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENIO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
MARCHE		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
TOSCANA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale
FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale

TOSCANA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale
FI	LONDA	Tutto il territorio comunale

3 SOMME DOVUTE PER LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - VERSAMENTO RATEALE - ESCLUSIONE DEGLI INTERESSI

Con il co. 4-*bis* dell'art. 1 del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, è stato stabilito che, nei confronti dei soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato 1, in caso di versamento rateizzato degli importi dovuti per la rottamazione dei ruoli (di cui all'art. 1 co. 231 ss. della L. 197/2022, c.d. "rottamazione-*quater*"), il tasso di interesse è azzerato.

Nei confronti di tali soggetti non sono quindi dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo sugli importi rateizzati, a partire dalla seconda rata, che sarebbero dovuti decorrere dall'1.2.2024.

Resta confermato, infatti, che per i soggetti in esame:

- il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli è posticipato dal 30.6.2023 al 30.9.2023;
- il termine per la comunicazione di liquidazione delle somme, da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è posticipato dal 30.9.2023 al 31.12.2023;
- il termine di pagamento della prima rata è posticipato dal 31.10.2023 al 31.1.2024.

4 SOSPENSIONE DI TERMINI E ADEMPIMENTI IN FAVORE DI IMPRESE E SOCIETÀ

L'art. 11 co. 1 del DL 61/2023, come modificato in sede di conversione in legge, dispone la sospensione dall'1.5.2023 al 30.6.2023 di alcuni termini, adempimenti e versamenti per le imprese e le società che, alla data dell'1.5.2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali in uno dei territori elencati nell'Allegato 1.

In particolare, la sospensione riguarda:

- il versamento del diritto annuale alle Camere di commercio;
- gli "adempimenti contabili e societari".

4.1 ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO

L'ambito di applicazione dell'art. 11 co. 1 del DL 61/2023 – originariamente limitato alle società e alle imprese aventi, alla data dell'1.5.2023, la sola "sede operativa" nei territori di cui all'Allegato 1 – è stato esteso, in sede di conversione, anche alle società e alle imprese aventi, alla medesima data e negli stessi territori, la "sede legale" oppure "unità locali".

Analoga modifica non è stata apportata al co. 3 dell'art. 11, riguardante la sospensione dall'1.5.2023 al 31.7.2023 dei termini per la presentazione di atti e documenti presso le Camere di Commercio, che, quindi, continua ad applicarsi alle sole società e imprese aventi la "sede operativa" nei territori di cui all'Allegato 1.

4.2 ADEMPIMENTI "CONTABILI E SOCIETARI"

L'art. 11 co. 1 lett. b) del DL 61/2023 prevede la sospensione, nel periodo compreso tra l'1.5.2023 e il 30.6.2023, degli "adempimenti contabili e societari" in scadenza entro tale ultima data.

Inoltre, la precisazione secondo cui tale sospensione avviene "senza applicazione di sanzioni e

interessi”, sembrerebbe deporre nel senso che gli adempimenti coinvolti siano quelli la cui omissione nei termini di legge, in condizioni normali, comporterebbe l’irrogazione di apposite sanzioni.

Si può quindi ritenere che nell’ambito applicativo del suddetto art. 11 co. 1 lett. b) rientri anche la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, la cui omissione entro i termini di legge è sanzionata ai sensi dell’art. 2631 c.c.

Di conseguenza, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che si avvalgano, in presenza dei relativi presupposti, del “termine lungo” di approvazione, sembrerebbe possibile fissare la data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2022 fino al 29.8.2023, atteso che il termine di legge di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrebbe restare sospeso nel periodo in considerazione (1° maggio - 30 giugno 2023), riprendendo a decorrere dall’1.7.2023, con conseguente differimento della scadenza ultima per un numero di giorni pari al periodo di sospensione.

5 SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI E DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il DL 61/2023 convertito estende i benefici di cui all’art. 11 co. 1 lett. c) – inizialmente riferiti alle società e alle imprese che, alla data dell’1.5.2023, avevano la sede operativa nei territori di cui all’Allegato 1 – anche alle società e alle imprese che, alla medesima data, avevano:

- la sede legale o unità locali nei territori di cui all’Allegato 1;
- la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 4.5.2023 e del 23.5.2023.

Si ricorda che le agevolazioni previste dalla suddetta disposizione consistono nella sospensione, dall’1.5.2023 e sino al 30.6.2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei:

- termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati da banche o altri intermediari finanziari;
- pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto:
 - edifici divenuti inagibili, anche parzialmente;
 - beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
 - beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

6 NORME IN MATERIA DI LOCAZIONI

Il co. 4-*bis* dell’art. 11 del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, prevede che “*sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l’attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell’attività medesima*”.

Viene, dunque, esclusa l’applicazione della più rigorosa disciplina delle locazioni ad uso diverso dall’abitativo di cui alla L. 392/78.

In assenza di esplicite limitazioni temporali, l’art. 11 co. 4-*bis* del DL 61/2023 dovrebbe operare per tutta la durata dello stato di emergenza.

7 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

L’art. 2 co. 4 del DL 61/2023, come modificato in sede di conversione in legge, prevede alcune regole di favore nei confronti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, alla data dell’1.5.2023:

- avevano la residenza, il domicilio, la sede legale o la sede operativa in uno dei territori di cui all'Allegato 1;
- esercitavano, nei suddetti territori, la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione.

La norma dispone, in particolare, che nell'arco temporale compreso tra l'1.5.2023 e il 31.7.2023 restano sospesi i termini, sostanziali e processuali, che comportano la prescrizione o la decadenza da qualsiasi diritto, azione o eccezione.

Sono sospesi, per il medesimo periodo, anche i termini:

- relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali;
- di svolgimento di attività difensiva;
- per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

In sede di conversione in legge è stato, invece, eliminato il beneficio della sospensione dei termini:

- di notificazione dei processi verbali;
- di esecuzione del pagamento in misura ridotta;
- per la presentazione di ricorsi amministrativi.

8 RICONDUCIBILITÀ DEGLI EVENTI ALLUVIONALI ALLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Per effetto della modifica apportata in sede di conversione in legge all'art. 11 co. 1 del DL 61/2023, le previsioni di cui al successivo co. 2 – inizialmente rivolte alle imprese che, alla data dell'1.5.2023, avevano la sede operativa in uno dei territori di cui all'Allegato 1 – sono state estese anche alle imprese che, alla medesima data, avevano nei predetti territori la sede legale o unità locali.

Si ricorda che, in base all'art. 11 co. 2 del DL 61/2023, non modificato in sede di conversione, ai fini della responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento delle obbligazioni, gli eventi alluvionali verificatisi ai danni delle suddette imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore: la loro ricorrenza impedisce, dunque, di configurare una responsabilità risarcitoria a carico dell'impresa che, in dipendenza degli eventi alluvionali, si sia trovata nell'impossibilità di eseguire le prestazioni cui era contrattualmente obbligata nei confronti dell'altra parte.

L'equiparazione tra gli eventi alluvionali e la causa di forza maggiore è ribadita dal DL 61/2023 anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

9 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

In sede di conversione in legge del DL 61/2023 sono state introdotte alcune novità in materia di lavoro, quali:

- una misura derogatoria in materia di disciplina dei contratti a termine (art. 7-*bis*);
- la non imponibilità ai fini fiscali dell'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi (art. 8);
- un'agevolazione procedurale per i lavoratori che beneficiano dell'ammortizzatore sociale unico (art. 7).

9.1 DEROGA IN MATERIA DI CONTRATTI A TERMINE

L'art. 7-*bis* del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, dispone una deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015 in materia di contratti a termine.

In particolare, fino al 31.8.2023, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle causali previste dall'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato (anche a scopo di somministrazione) dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati di cui all'Allegato 1, e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

9.2 NON IMPONIBILITÀ FISCALE DELL'INDENNITÀ *UNA TANTUM* PER I LAVORATORI AUTONOMI

Novità anche per quanto concerne l'indennità *una tantum* prevista dall'art. 8 del DL 61/2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti (artigiani, commercianti, agricoli autonomi, professionisti della Gestione separata, ecc.) che, alla data dell'1.5.2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano, esclusivamente o prevalentemente (nel caso di agenti o rappresentanti) in uno dei territori alluvionati e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023.

In particolare, in sede di conversione è stato precisato che l'indennità – la cui misura è stabilita in 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni (per un massimo di 3.000,00 euro), non frazionabile – non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Si tratta di una novità significativa, tenuto conto che più volte l'INPS (messaggi 16.6.2023 n. 2264 e 30.6.2023 n. 2458) ha affermato che l'indennità in questione costituisce reddito ai fini fiscali con conseguente applicazione delle relative ritenute sugli importi riconosciuti.

9.3 NOVITÀ PROCEDURALE PER L'INTEGRAZIONE AL REDDITO DEI LAVORATORI SUBORDINATI

In sede di conversione in legge è stata integrata anche la disciplina dell'ammortizzatore sociale unico contenuta nell'art. 7 del DL 61/2023, che si concretizza in un'integrazione al reddito riconosciuta dall'INPS – entro il limite temporale del 31.8.2023 – ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'1.5.2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati di cui all'Allegato 1 e che sono stati o sono impossibilitati:

- a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali;
- in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei predetti territori.

Nel merito, la legge di conversione inserisce un'agevolazione procedurale per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, consentendo l'indicazione dei motivi di tale impedimento anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Si ricorda che l'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata:

- ad un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale;
- all'interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero all'inutilizzabilità dei mezzi di trasporto o all'inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.

10 SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE

In base all'art. 12 del DL 61/2023, come modificato in sede di conversione in legge, le imprese agricole, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del DLgs. 102/2004, a condizione che:

- abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023;

- abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023 o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 4.5.2023, del 23.5.2023 e del 25.5.2023;
- siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9 del DPR 503/99, i cui dati risultino aggiornati.

10.1 DANNI ALLE STRUTTURE AZIENDALI E ALLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla Regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

10.2 DANNI ALLE PRODUZIONI VEGETALI

Le domande di aiuto per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 1 co. 515 della L. 234/2021 (ISMEA), con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, il quale provvede alla loro istruttoria e all'erogazione del relativo indennizzo, nel limite delle disponibilità finanziarie.

11 RISTRUTTURAZIONE DEI MUTUI STIPULATI DALLE IMPRESE AGRICOLE

L'art. 12 co. 10-*bis* del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, consente alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi dall'1.5.2023 di ristrutturare i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale (individuati al precedente art. 11 co. 1 lett. c) del DL), previa comunicazione dell'impresa stessa, per un periodo di rimborso fino a 25 anni, di cui uno di pre-ammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12 SOSTEGNO AL COMPARTO TURISTICO

In base all'art. 17 del DL 61/2023, come modificato in sede di conversione in legge, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero del Turismo, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici:

- aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1.5.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- in relazione al sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, il settore fieristico, della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Provvedimento attuativo

Con un successivo decreto interministeriale saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del suddetto Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

13 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

L'art. 20-*sexies* co. 4 del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, prevede l'obbligo di inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, con riguardo ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino, previsti dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* del decreto e stipulati tra privati.

Detta clausola deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c., ossia specificamente approvata per iscritto.

La clausola di tracciabilità finanziaria comporta che l'appaltatore assuma gli obblighi di cui alla L. 13.8.2010 n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato.

La norma in esame chiarisce che l'inadempimento si realizza in caso di mancato utilizzo di banche o di Poste italiane Spa per il pagamento, anche parziale, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, da effettuare a favore di:

- operatori economici incaricati;
- professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori.

L'accertato inadempimento di uno degli ulteriori obblighi posti dall'art. 6 co. 2 della L. 136/2010 comporta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

Inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria posti dal co. 4 dell'art. 20-sexies, il contratto è risolto di diritto.

14 VERIFICHE ANTIMAFIA

L'art. 12-ter del DL 61/2023, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che, al fine di potenziare e semplificare le verifiche antimafia, viene applicata la disciplina dei "casi d'urgenza" prevista dall'art. 92 co. 3 del DLgs. 159/2011 (codice antimafia) per i contributi pubblici a favore di imprese danneggiate dagli eventi alluvionali, aventi sede legale od operativa nei territori indicati nell'Allegato 1.

La suddetta disciplina prevede infatti che – nei casi di urgenza – le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici che concedono contributi, finanziamenti, agevolazioni o altre erogazioni possano procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, fermo restando che tali contributi rimangono sottoposti a condizione risolutiva.

Durata

Tale deroga si applica fino al 31.12.2023.